

REGOLAMENTO (UE) 2016/143 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2016

recante modifica dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze COS-OGA, cerevisiane, idrossido di calcio, lecitine, *Salix spp cortex*, aceto, fruttosio, virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906, *Verticillium albo-atrum* isolato WCS850 e *Bacillus amyloliquefaciens* sottospecie *plantarum* ceppo D747

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Per le sostanze COS-OGA, cerevisiane, idrossido di calcio, lecitine, *Salix spp cortex*, aceto, fruttosio, virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906, *Verticillium albo-atrum* isolato WCS850 e *Bacillus amyloliquefaciens* sottospecie *plantarum* ceppo D747 non sono stati fissati LMR specifici. Poiché tali sostanze non sono state incluse nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005, si applica il tenore standard di 0,01 mg/kg di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento.
- (2) Per quanto riguarda la sostanza COS-OGA, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso (2) che è opportuno inserire tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (3) Per quanto riguarda il cerevisiane, l'Autorità ha concluso (3) che è opportuno inserire tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (4) Per quanto riguarda il virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906, l'Autorità ha concluso (4) che è opportuno inserire tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (5) L'idrossido di calcio è approvato come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/762 della Commissione (6), la Commissione considera opportuno includere tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (6) La sostanza di base «lecitine» è approvata in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009. Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1116 della Commissione (7), la Commissione considera opportuno includere tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(1) GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2014. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance COS-OGA (Conclusioni sulla revisione tra pari della valutazione del rischio della sostanza attiva COS-OGA come antiparassitario). *EFSA Journal* 2014; 12(10):3868. [39 pagg.].(3) Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2014. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cerevisiane (cell walls of *Saccharomyces cerevisiae* strain LAS117) [Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva cerevisiane (pareti cellulari del lievito *Saccharomyces cerevisiae* ceppo LAS117) come antiparassitario]. *EFSA Journal* 2014; 12(6):3583. [39 pagg.].(4) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 1 *Pepino mosaic virus* strain CH2 isolate 1906 (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906 come antiparassitario). *EFSA Journal* 2015; 13(1):3977. [25 pagg.].

(5) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/762 della Commissione, del 12 maggio 2015, relativo all'approvazione della sostanza di base idrossido di calcio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 120 del 13.5.2015, pag. 6).

(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1116 della Commissione, del 9 luglio 2015, relativo all'approvazione della sostanza di base lecitine a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 182 del 10.7.2015, pag. 26).

